



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 17 del 10 Agosto 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Giuseppe CONTE (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 1 agosto 2022, ha adottato la seguente decisione:

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota dell'8 luglio 2022 (prot. 700/532 pfi. 21/22 PM/ag), nei confronti dei sotto elencati deferiti:

sig. **Giovanni Giancaspro**, all'epoca dei fatti Presidente della SSDARL Football Academy Molfetta, sig. **Antonio Di Domenico**, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Di Domenico Football, sig. **Paolo Di Bari**, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Football Academy Andria, sig. **Michele Leonetti**, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Victor Andria, sig.ra **Andreina Colasanto**, all'epoca dei fatti Presidente della Levante Academy Bari, sig.ra **Rosa Ruscino**, all'epoca dei fatti Presidente della Dream Team Barletta e la sig.ra **Maria Giulia Polidoro**, all'epoca dei fatti Presidente della Jesus Buon Pastore Policoro, tutti per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di Presidenti delle rispettive società, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata preventivamente richiesta l'autorizzazione federale per l'organizzazione e la realizzazione del "1° Torneo Edilizia Milù", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (Ba), al quale hanno preso parte una o più squadre delle rispettive società;

ASD Di Domenico Football, ASD Football Academy Andria, SSDARL Football Academy Molfetta, ASD Victor Andria, ASD Levante Academy Bari, ASD Dream Team Barletta, ASD Jesus Buon Pastore, tutte gravate da responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai rispettivi Presidenti, come descritti nel su esposto capo di incolpazione.

FATTO

Con atto dell'8 luglio 2022, prot. 700/532 pfi. 21/22 PM/ag, trasmesso a tutti gli incolpati su elencati ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia che qui, per ovvi motivi di brevità, si intende integralmente riportato, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 532 pfi 21-22, avente ad oggetto "*Accertamenti in ordine all'organizzazione del 1° Torneo Edilizia Milu da tenersi in data 13.3.2022 presso il centro sportivo "Bellavista Soccer" di Bitonto (BA), in assenza della necessaria autorizzazione da parte del Settore Giovanile Scolastico FIGC*", esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata alle parti interessate, rilevato altresì che alcune persone oggetto di indagini - e le rispettive società di appartenenza - avevano richiesto di definire le loro posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva e che i relativi accordi erano stati trasmessi al Presidente Federale per il perfezionamento dell'iter di definizione, deferiva i soggetti e le società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente riportate.

All'udienza del 1 agosto 2022 compariva l'avv. Raffaele Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, nonché i sigg.ri Antonio Di Domenico e Fabio Di Domenico per la società ASD Di Domenico Football ed il sig. Marco Fabiano, quale delegato, in rappresentanza della SSDARL Football Academy Molfetta.

Preliminarmente, l'avv. Raffaele Di Ponzio comunicava l'avvenuto patteggiamento, ex art. 127 C.G.S., con le società presenti in udienza ed i rispettivi rappresentanti, sulla base delle sanzioni di cui appresso: 1) per il sig. Antonio Di Domenico inibizione di 2 mesi, mentre per la società ASD Di Domenico Football ammenda di € 450,00; 2) per il sig. Giovanni Giancaspro - che ha delegato il sig. Marco Fabiano - inibizione di 3 mesi, mentre per la SSDARL Football Academy Molfetta ammenda di € 600,00.

Per gli altri deferiti la Procura Federale, dopo breve discussione, insisteva per la declaratoria della loro responsabilità chiedendo, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni: inibizione di 4 mesi cadauno per tutti i Presidenti ed ammenda di € 900,00 cadauna per le rispettive società.

Il Tribunale si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine agli accordi raggiunti tra la Procura Federale e il sig. Antonio Di Domenico, anche quale Presidente della Di Domenico Football e il sig. Giovanni Giancaspro, anche quale Presidente della SSDARL Football Academy Molfetta, il Tribunale - ex art. 127, comma 3, del C.G.S. - reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, con conseguente dichiarazione di efficacia delle stesse.

Per quanto concerne invece la posizione di tutti gli altri deferiti, va innanzitutto evidenziato che i fatti oggetto di deferimento hanno trovato pieno riscontro nel presente procedimento e, a tal fine, si richiama la copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale, dalla quale emerge che tutti i soggetti interessati dal presente giudizio, in sede di audizione, hanno ammesso la partecipazione delle rispettive società, con una o più squadre, al torneo di calcio in questione, pur non sapendo che non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC.

Non pare controvertibile, allora, che sussistano elementi di censura nella condotta dei deferiti, rilevanti in funzione dell'accertamento della loro responsabilità, rispetto alla violazione dei principi di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - come indicato nel capo di incolpazione - nonché delle società rispettivamente rappresentate, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Tuttavia la condotta tenuta in sede di audizione da parte di tutti i responsabili impone, ex art. 13, lettera e) del Codice di Giustizia Sportiva, l'attenuazione della sanzione - che il Collegio quantifica nella misura di 4 mesi di inibizione per ogni Presidente e di € 700,00 per ogni società deferita.

* * * * *

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così provvede:

- 1) dichiara efficace ex art. 127 comma 3 C.G.S. la richiesta di patteggiamento del sig. Antonio Di Domenico – che prevede la sua inibizione per mesi 2 e l'ammenda di € 450,00 a carico della società ASD Di Domenico Football;
- 2) dichiara efficace ex art. 127 comma 3 C.G.S. la richiesta di patteggiamento del sig. Giovanni Giancaspro – che prevede la sua inibizione per mesi 3 e l'ammenda di € 600,00 a carico della società SSDARL Football Academy Molfetta;
- 3) commina ai sigg. Paolo Di Bari, Michele Lionetti, Andreina Colasanto, Rosa Ruscino e Maria Giulia Polidoro l'inibizione di mesi 4;
- 4) commina alle società ASD Football Academy Andria, ASD Victor Andria, ASD Levante Academy Bari, ASD Dream Team Barletta ed ASD Jesus Buon Pastore l'ammenda di € 700,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore) e dell'Avv. Giuseppe CONTE (Componente), e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 1 Agosto 2022, ha adottato la seguente decisione:

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota dell'11 luglio 2022 (prot. 774/5 49 pfi. 21/22 PM/ag), nei confronti dei sotto elencati deferiti:

sig.ra **Angela Surano**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Eurosport Academy Brindisi, **sig. Pietro Luigi Laghezza**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Carovigno Football Club, **sig. Rocco Ferrarese**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Arsenal Taranto, **sig.ra Crocifissa Galeone**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Virtus Grottaglie, **sig. Giuseppe Rogante**, all'epoca dei fatti Presidente della società Polisportiva Dilettantistica Mottola, **sig. Enver Doci**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Virtus Manduria, **sig. Massimo Latorrata**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Virtus Massafra, **sig. Luigi Cardinale**, all'epoca dei fatti Presidente della società Giallorossi Aradeo, tutti per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di Presidenti delle rispettive società, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata preventivamente richiesta l'autorizzazione federale per l'organizzazione e la realizzazione del "1^a Trofeo Crema Caffè", tenutosi in data 20.3.2022 presso il Nuovo Centro Sportivo l'Eredità di Grottaglie (TA), al quale hanno preso parte una o più squadre delle rispettive società;

ASD Eurosport Academy, ASD Carovigno Football Club, ASD Arsenal Taranto, ASD Real Virtus Grottaglie, POL.D. Mottola, ASD Virtus Manduria, ACD Virtus Massafra, ASD Giallorossi Aradeo, tutte gravate da responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai rispettivi Presidenti, come descritti nel su esposto capo di incolpazione.

FATTO

Il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 549 pfi 21-22, avente ad oggetto "*Accertamenti in ordine all'organizzazione del 1^a Trofeo Crema caffè da tenersi in data 20.3.2022 presso il "Nuovo Centro Sportivo l'Eredità" sito in Grottaglie (TA), in assenza della necessaria autorizzazione da parte del Settore Giovanile Scolastico FIGC*", esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata alle parti interessate, rilevato altresì che alcune persone oggetto di indagini - e le rispettive società di appartenenza - avevano richiesto di definire le loro posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva e che i relativi accordi erano stati trasmessi al Presidente Federale per il perfezionamento dell'iter di definizione, deferiva i soggetti e le società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente riportate e l' 11 luglio 2022 trasmetteva il relativo atto, prot. 774/549 pfi. 21/22 PM/ag, che qui si abbia per integralmente trascritto, al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia e a tutti i su elencati incolpati.

Il Tribunale Federale territoriale per la Puglia fissava l'udienza per il giorno 1 agosto 2022, nella quale compariva l'avv. Raffaele Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, nonché i sigg.ri Giuseppe Rogante ed il sig. Franco di Bello, in rappresentanza della società POL. D. Mottola.

L'avv. Raffaele Di Ponzio, preliminarmente, comunicava l'avvenuto patteggiamento, ex art. 127 C.G.S., con l' unica società presente in udienza ed il suo legale rappresentante, sulla base delle sanzioni di cui appresso: 1) per il sig. Giuseppe Rogante inibizione di 3 mesi, mentre per la società POL. D. Mottola ammenda di € 600,00.

Per gli altri deferiti la Procura Federale, dopo breve discussione, insisteva per la declaratoria della loro responsabilità chiedendo, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni: inibizione di 4 mesi cadauno per tutti i Presidenti ed ammenda di € 900,00 cadauna per le rispettive società.

Il Tribunale si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale - ex art. 127, comma 3, del C.G.S. – in merito agli accordi raggiunti tra la Procura Federale e il sig. Rogante Giuseppe, anche quale Presidente della POL. D. Molfetta, reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, con conseguente dichiarazione di efficacia delle stesse.

Per la posizione di tutti gli altri deferiti, preliminarmente va evidenziato che i fatti oggetto di deferimento hanno trovato pieno riscontro nella copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale, dalla quale emerge, in modo inequivoco, che tutti i soggetti interessati dal presente giudizio, in sede di audizione, hanno ammesso la partecipazione delle rispettive società, con una o più squadre, al torneo di calcio in questione, pur non sapendo che non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC.

È di solare evidenza che la condotta tenuta dagli incolpati integra appieno le fattispecie loro contestate e che, pertanto, risulta provata la loro responsabilità, rispetto alla violazione dei principi di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - come indicato nel capo di incolpazione - nonché delle società rispettivamente rappresentate, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Pur tuttavia il Tribunale ritiene che la condotta tenuta in sede di audizione da parte di tutti i responsabili impone, ex art. 13, lettera e) del Codice di Giustizia Sportiva, l'attenuazione della sanzione - che si quantifica nella misura di 4 mesi di inibizione per ogni Presidente e di € 700,00 per ogni società deferita.

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così provvede:

- 1) dichiara efficace ex art. 127 comma 3 C.G.S. la richiesta di patteggiamento del sig. Giuseppe Rogante – che prevede la sua inibizione per mesi 3 e l'ammenda di € 600,00 a carico della società POL. D. Mottola;
- 2) commina ai sigg. Angela Surano, Pietro Luigi Laghezza, Rocco Ferrarese, Crocifissa Galeone, Enver Doci, Massimo Latorrata, e Luigi Cardinale l'inibizione di mesi 4;
- 3) commina alle società ASD Eurosport Academy, ASD Carovigno Football Club, ASD Arsenal Taranto, ASD Real Virtus Grottaglie, ASD Virtus Manduria, ACD Virtus Massafra, ASD Giallorossi Aradeo l'ammenda di € 700,00.

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO CASTRIGNANÒ FLAVIO ANTONIO A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO.

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento della Procura Federale del 2 Agosto 2022, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 29/08/2022, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 10 Agosto 2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci